

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE

Art. 1. – È organizzata in Rimini da Rimini Fiera SpA, con sede in Rimini, via Emilia 155, 47921 Rimini, Capitale Sociale: Euro 42.294.067 i.v., Codice Fiscale/Partita Iva: 00139440408, Registro Imprese di Rimini 00139440408, e promossa in collaborazione con ACIMAC (Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica). La manifestazione fieristica denominata: "TECNARGILLA 2010 – Salone Internazionale delle tecnologie e delle forniture per l'industria ceramica e del laterizio" di seguito più brevemente chiamata Fiera che si svolgerà dal 27 Settembre al 1° Ottobre 2010.

VISITATORI

Art. 2. – La manifestazione è riservata agli operatori professionali e al pubblico. La Direzione di Rimini Fiera si riserva la facoltà, anche per ragioni di sicurezza, di limitare l'accesso sia a determinati padiglioni fieristici sia alle sale convegni alle classi di studenti.

Art. 3. – Sono ammessi a partecipare:

- le ditte che espongono prodotti di loro fabbricazione o loro concessionari, agenti, rivenditori, rappresentanti esclusivi per l'Italia di ditte estere. I rappresentanti devono obbligatoriamente accompagnare la loro conferma di partecipazione con l'elenco delle Case che essi rappresentano ed i cui prodotti si ripromettono di esporre;
- le associazioni di categoria, gli enti economici e gli organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione per il settore, attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico e dei servizi. Tutti i veicoli esposti in mostra devono essere nuovi di fabbrica, omologati o in corso di omologazione per l'immatricolazione. Sono esclusi dall'immatricolazione i prototipi, per cui deve essere indicato in modo esplicito con apposito cartello "prototipo". Le domande di partecipazione, da compilarli su appositi moduli forniti dalla segreteria di Rimini Fiera, saranno accettate fino a disponibilità di spazio. Le richieste dovranno essere presentate alla Direzione di Rimini Fiera. Ove non espressamente specificato, gli articoli del presente regolamento sono applicabili sia ai Partecipanti che acquistano un'area espositiva, sia agli sponsor, sia ai partecipanti in cambio merce.

Art. 4. – Con la presentazione della domanda di partecipazione, regolarmente firmata, il richiedente:

- accetta, incondizionatamente, le norme del presente regolamento;
- ellege domicilio legale presso la sede di Rimini Fiera SpA, riconoscendo per qualsiasi controversia la competenza del Foro di Rimini.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE / MODULO DI ISCRIZIONE

Art. 5 – REGOLE PER PARTECIPANTI-ESPOSITORI:

Rimini Fiera si riserva la facoltà di non accettare la domanda di partecipazione, qualora al momento della sua presentazione, la stessa non sia integrata da:

- versamento dell'acconto del 20%+ IVA, che verrà restituito in caso di mancata accettazione della domanda di partecipazione;
- il presente Regolamento Generale e dai successivi Moduli A e C regolarmente compilati, debitamente sottoscritti in tutte le loro parti con timbro dell'azienda e firma del legale rappresentante;
- copie certificate di iscrizione alla CCIAA oppure Visura Camerale. Il versamento dell'acconto potrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Rimini Fiera S.p.A., Cassa di Risparmio di Rimini – Piazza Ferraris, 15 47921 Rimini – Codice IBAN: IT530628524201CC0012793500 – COD. BIC (SWIFT) CRRN IT 2R, indicando nel versamento la causale "ACCONTO TECNARGILLA 2010" e nome ditte partecipante. A ricevimento dell'acconto verrà emessa fattura corrispondente all'importo versato. Le adesioni saranno accettate sino ad esaurimento delle aree espositive disponibili, comprese quelle che possono essere ricavate, a discrezione ed a insindacabile giudizio della direzione, in zone diverse dai padiglioni (es. hall sud, rotonda, eventuali spazi esterni, ecc.). La direzione si riserva la facoltà di inserire in lista d'attesa le domande incomplete o non in originale.

La facoltà di Rimini Fiera di non accettare la domanda è subordinata anche alla regolarizzazione dei sospesi amministrativi. Particolari richieste circa la posizione dello stand non vengono riconosciute come condizioni per la partecipazione. Non è ammessa l'esclusione della concorrenza.

L'accettazione della domanda verrà segnalata al partecipante, unitamente alla segnalazione dello spazio assegnato, tramite un apposito documento denominato "Notifica Assegnazione Area Espositiva".

Si fa altresì presente che la piantina che verrà allegata alla notifica assegnazione area espositiva ha carattere provvisorio in quanto le aree e gli stand circostanti lo spazio assegnato potrebbero subire delle variazioni. L'accettazione della notifica potrà non essere ritenuta valida se non accompagnata dalla ricevuta di avvenuto versamento del secondo acconto del 20%. Dopo tale notifica, RIMINI FIERA si riserva tuttavia la possibilità di spostare, variare o modificare l'area assegnata, nell'interesse e per la buona riuscita della fiera.

Il saldo deve essere effettuato, sempre con bonifico bancario, entro il 18 AGOSTO 2010.

In mancanza di tale pagamento, Rimini Fiera si riserva la facoltà di non consentire l'allestimento dello stand né all'azienda partecipante né ad eventuali allestitori da questa incaricati.

In caso di mancata accettazione della conferma di partecipazione, la direzione ne darà tempestiva e motivata comunicazione.

- REGOLE PER PARTECIPANTI IN CAMBIO MERCE:

- I Partecipanti in cambio merce dovranno presentare i seguenti documenti:
a) il presente Regolamento Generale e dal successivo Modulo B regolarmente compilato, debitamente sottoscritto in tutte le sue parti con timbro dell'azienda e firma del legale rappresentante;
- copie certificate di iscrizione alla CCIAA oppure Visura Camerale.
- fattura in cambio merce, come da accordi con il Responsabile di Manifestazione, intestata a Rimini Fiera S.p.A., con sede in Rimini, via Emilia 155, 47921 Rimini, Codice Fiscale/Partita Iva 00139440408.

Resta comunque facoltà di Rimini Fiera di non accettare il modulo di iscrizione in presenza di sospesi amministrativi. Particolari richieste circa la posizione dello stand non vengono riconosciute come condizioni per la partecipazione. Non è ammessa l'esclusione della concorrenza.

L'accettazione del modulo di iscrizione verrà segnalata al Partecipante, unitamente alla segnalazione dello spazio assegnato, tramite un apposito documento denominato "Notifica Assegnazione Area Espositiva".

Si fa altresì presente che la piantina che verrà allegata alla notifica assegnazione area espositiva ha carattere provvisorio in quanto le aree e gli stand circostanti lo spazio assegnato potrebbero subire delle variazioni.

Dopo tale notifica, RIMINI FIERA si riserva tuttavia la possibilità di spostare, variare o modificare l'area assegnata, nell'interesse e per la buona riuscita della fiera. In caso di mancata accettazione della conferma di partecipazione, la direzione ne darà tempestiva e motivata comunicazione.

ASSEGNAZIONE STAND

Art. 6. – L'assegnazione degli spazi espositivi viene decisa dalla Direzione, tenuto conto dell'interesse generale dell'esposizione, della priorità della data di ricezione della "domanda di partecipazione", della superficie richiesta e, nei limiti del possibile, delle preferenze espresse dal richiedente.

E' vietato subaffittare o cedere, anche gratuitamente, lo stand o parte di esso senza la preventiva autorizzazione della Direzione della Fiera.

E' anche vietato, senza l'autorizzazione di cui sopra, esporre campioni diversi da quelli indicati nella conferma di partecipazione.

E' vietato inoltre esporre prodotti e/o marchi di altre società che non risultino dichiarati nella "domanda di partecipazione" e/o nella scheda C nella parte "Ditte Rappresentate". L'inservanza darà luogo alla decadenza del contratto ed alla conseguente immediata chiusura dello spazio espositivo, senza alcun rimborso per quote pagate e spese sostenute.

Art. 7. – La Direzione si riserva la facoltà, da esercitare a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, e quindi anche durante la Fiera, nel caso in cui il piano della stessa dovesse subire modificazioni e in qualsiasi altro caso, sia di modificare o ridurre lo spazio, già concesso, che di sostituirlo con altro, anche di zona diversa. Verificandosi uno qualsiasi di tali casi, il partecipante non ha diritto ad altro che all'eventuale conguaglio dell'importo dovuto.

CESSIONE - RINUNCIA - ABBANDONO

Art. 8 – REGOLE PER PARTECIPANTI-ESPOSITORI:

La cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale dei posteggi è tassativamente vietata. Il partecipante che, dopo aver presentato la Domanda di Partecipazione di cui all'articolo 5, non sia in grado di intervenire alla manifestazione, o richieda una riduzione del posteggio assegnato, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione di RIMINI FIERA, a mezzo raccomandata e motivandone le ragioni.

L'annullamento della partecipazione comporta il pagamento di specifiche penali, e precisamente:

1) Se la disdetta scritta avverrà entro e non oltre il 30 Aprile 2010, il Partecipante sarà tenuto al pagamento di una somma pari alla quota di iscrizione+iva a titolo di risarcimento per le spese di apertura e gestione della pratica.

2) Se la disdetta scritta avverrà oltre il 30 Aprile 2010 ed entro e non oltre la data di scadenza per il versamento del saldo, il Partecipante sarà tenuto al pagamento di una somma pari all'importo dell'acconto del 40% a titolo di penale per il risarcimento del danno procurato dalla mancata partecipazione dell'Espositore alla manifestazione.

L'importo delle penali come sopra determinate verrà trattenuto dagli acconti versati, precisando che in caso di incapienza, la differenza dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data di comunicazione scritta della disdetta di partecipazione. L'eventuale eccedenza degli acconti versati verrà restituita da RIMINI FIERA.

3) qualora tale disdetta avvenga oltre la data di scadenza per il versamento del Saldo, l'Espositore sarà tenuto al pagamento dell'intero importo dell'area espositiva.

- REGOLE PER PARTECIPANTI IN CAMBIO MERCE:

Per i partecipanti in cambio merce in caso di disdetta si applicheranno le disposizioni di volta volta concordate con il Responsabile di Manifestazione.

OCUPAZIONE – ALLESTIMENTO

Art. 9. – Per i lavori di allestimento dello stand, compresa l'eventuale cessione a noleggio di materiale a ciò occorrenti, la Direzione si riserva di attribuire la qualifica di «fornitore autorizzato» a una o più ditte, i cui nomi saranno comunicati tempestivamente ai partecipanti, assieme alle tariffe delle loro prestazioni.

La Direzione declina ogni responsabilità per i lavori eseguiti da fornitori autorizzati, sia per ogni altro servizio appaltato a terzi.

Per le condizioni di fornitura vale quanto previsto ed indicato sul fascicolo "GUIDA PER L'ESPOSITORE" appositamente predisposto.

Art. 10. – Si ricorda che in mancanza del pagamento del saldo non sarà consentito l'allestimento dello stand né all'azienda espositrice né ad eventuali allestitori da questa incaricati.

In caso di mancato, immediato pagamento del saldo il partecipante moroso decade dal diritto di partecipazione e la Direzione, oltre a trattenere l'anticipo già versato ed a pretendere il relativo saldo, ritenendo libera l'area espositiva che può essere eventualmente affittata ad altro espositore, applicherà quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8.

L'allestimento e l'occupazione degli stand potrà iniziare 5 giorni prima dell'inaugurazione, dalle 8.00 alle 21.00, e deve terminare entro le ore 17.00 del giorno precedente l'inaugurazione. Da tale momento, eventuali lavori di completamento o modifiche devono essere eseguite con l'autorizzazione della Direzione Tecnica e con un servizio di vigilanza specifico a carico dell'azienda espositrice, tra la chiusura serale e l'apertura mattutina.

La richiesta di tale servizio dovrà pervenire entro le ore 12.00 del medesimo giorno di utilizzo al S.A.T.E. (Servizio Assistenza Tecnica Espositori). Protrazioni di orario NELL'ULTIMO GIORNO DI ALLESTIMENTO dovranno essere approvate dall'Ufficio Tecnico e saranno concesse solo in casi eccezionali. I costi di tali servizi sono specificati nella "Guida per l'Espositore". Eventuali modifiche o scambi di aree espositive devono essere autorizzati dalla Direzione e fatti a spese dei richiedenti.

I Partecipanti che non avranno occupato la propria area od iniziato il loro allestimento entro le ore 12.00 del giorno precedente l'inaugurazione, verranno considerati rinunciatari ad ogni effetto, applicandosi le sanzioni previste dall'Art. 8 ultimo comma del presente regolamento.

PROGETTI STAND

Art. 11. – Ogni progetto relativo all'allestimento dovrà essere approvato dalla Direzione Tecnica e presentato tassativamente almeno 75 gg prima della data di apertura della Fiera (14 luglio 2010). I partecipanti devono, in ogni caso, allestire e tenere i loro stand in modo da non nuocere all'estetica e alla visibilità degli stand vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti.

L'allestimento dovrà essere contenuto entro la superficie assegnata, individuabile mediante righe a vernice oppure a gesso e l'altezza dovrà contenersi, fatti salvi i casi espressamente ed insindacabilmente autorizzati, dietro richiesta scritta, dalla Direzione Tecnica di Rimini Fiera, entro:

- stand di prima fila (fronte piscine o, in caso di padiglioni gemellari gli stand prospicienti la hall centrale quest'ultima inclusa) l'altezza massima deve essere di 4 mt.
- Stand di seconda fila (tra la 2° e la 3° porta di sicurezza) l'altezza massima deve essere di 6 mt.
- Stand di terza fila (dopo la 3° porta di sicurezza) l'altezza massima deve essere di 8 mt.

In deroga a quanto sopra esposto ai punti 1,2,3, non sono soggetti a restrizioni sulle altezze tutti i macchinari esposti.

La Direzione Tecnica si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare la realizzazione di elementi esclusivamente grafici ad altezze superiori rispetto a quelle indicate ai punti 1,2,3 purché gli stessi non arrechino disturbo alla visibilità degli stand adiacenti.

Inoltre:

Poiché le aree non sono dotate di pareti divisorie, è fatto obbligo ad ogni azienda, a proprio carico, di realizzare allestimenti che prevedano tali separazioni dagli espositori confinanti.

gli allestimenti non devono nuocere all'estetica ed alla visibilità degli stand vicini, in particolare, nel caso di occupazioni di stand ad isola (4 lati aperti) ed a penisola (3 lati aperti), gli allestimenti dovranno limitare l'utilizzo di pareti perimetrali. I progetti di tali stand dovranno necessariamente essere sottoposti, tramite richiesta scritta, all'approvazione della Direzione Tecnica di Rimini Fiera S.p.A. che si riserva a suo insindacabile giudizio, di valutare l'opportunità o meno di concedere l'autorizzazione.

Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli stand aderenti alla sezione Kromatech per le specifiche esigenze espositive del settore.

Nelle grandi aree espositive che inglobano gli spazi destinati a corridoi, così come previsto da planimetria standard di padiglione, è obbligatorio non ostruire detti spazi con allestimenti. La realizzazione di stand a due piani è possibile solo nelle aree poste in 2° e 3° fila, si dovranno rispettare le altezze massime previste per ogni scaglione come ai punti 2, 3 del presente articolo, ed è sottoposta all'approvazione della Direzione di Rimini Fiera.

La superficie supplementare occupata con la realizzazione di un secondo piano verrà fatturata al canone di partecipazione secondo le tariffe previste dall'art. 18 del presente regolamento.

Le insegne pubblicitarie nello stand, poste ad una altezza superiore ai 3 mt. dal suolo, sono soggette al pagamento di un canone fiera per la pubblicità di € 26,50 al mq. (per mq. si intende la superficie dell'insegna pubblicitaria).

Tutte le grafiche bifacciali dovranno essere poste ad una distanza minima di 2 metri dal confine con gli stand adiacenti.

Ogni responsabilità degli allestimenti è a carico del partecipante, il quale esonererà espressamente Rimini Fiera SpA per i danni eventualmente derivati a

se medesimo e a terzi da difetti di allestimento causati da calcolo errato o da costruzione imperfetta.

Rimini Fiera SpA si riserva il diritto di fare modificare o di fare rimuovere gli allestimenti eseguiti senza approvazione o non conformi al progetto approvato.

Art. 12. – Il Partecipante si obbliga a non deteriorare l'intonaco e il pavimento, ad usare cavalletti o telai per appendere o fermare oggetti. Il Partecipante (o chi per lui) è obbligato, nella preparazione del proprio stand, ad utilizzare solo idropittura (vernice ad acqua).

Gli eventuali danneggiamenti dovranno essere risarciti: a garanzia di essi rimarrà il materiale esposto, sul quale la Direzione avrà la facoltà di rivalersi, fatte salve, s'intende, altre eventuali forme di risarcimento.

PREVENZIONE INCENDI

Art. 13. – Tutti i materiali da impiegare per l'allestimento dei posteggi (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, giellini, tende, moquettes, ecc.) devono essere INCOMBUSTIBILI, IGNIFUGHI ALL'ORIGINE O IGNIFUGATI ai sensi delle norme vigenti e successive integrazioni e modifiche. A tale scopo il Partecipante è tenuto a trasmettere a Rimini Fiera prima dell'inizio della manifestazione, il Certificato di Ignifugazione ed il rapporto di prova sui materiali che intende utilizzare, come meglio indicato nello specifico "Modulo Prevenzione Incendi".

Ogni stand dovrà essere dotato di estintori con capacità non inferiore ai 34° 233BC, ed in ragione di 1 ogni 100 mq. di superficie espositiva. Inoltre l'estintore dovrà essere collocato in posizione bicanonica all'interno dello stand.

Il mancato rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione darà senz'altro titolo a Rimini Fiera di:

- vietare alla Ditta allestitrice inadempiente di operare nel Quartiere Fiera;
- escludere il Partecipante dalla partecipazione alla manifestazione ed a qualsiasi altra che avrà svolgimento nel quartiere fieristico di Rimini.

Tutte le installazioni elettriche all'interno degli stand sono a totale carico del partecipante, il quale dovrà realizzarle "a regola d'arte" in conformità alle normative vigenti. In particolare gli impianti devono essere realizzati osservando scrupolosamente le norme vigenti. Successivamente all'avvenuta installazione degli impianti negli stand, ciascun Espositore e Allestitore è tenuto a presentare a Rimini Fiera la "Dichiarazione di Conformità dell'Impianto Elettrico a regola d'Arte" attestante la rispondenza degli impianti stessi alla regola d'arte compilando il relativo modulo inserito nel fascicolo "Guida per l'Espositore", da conservare copia presso lo stand. L'allacciamento alla rete di Rimini Fiera e gli impianti elettrici degli stand potrà essere effettuata esclusivamente dagli elettricisti qualificati di Rimini Fiera, previo ritiro del modulo relativo alla "Dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte" (ex D.M. 37/2008) debitamente compilato e sottoscritto da professionista abilitato. Tutti i componenti dell'impianto elettrico devono risultare conformi alle norme C.E.I. ed avere il marchio IMQ od equivalenti per Nazioni Estere.

SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 14. – Il Partecipante è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare a quanto previsto dai DLgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Il Partecipante, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all'interno del quartiere fieristico, dovrà attenersi a quanto segue:

- verificare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori con scambi di informazioni, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Partecipante dovrà promuovere l'azione di coordinamento, consegnando ai propri fornitori copia del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) redatto da Rimini Fiera S.p.A., raccogliendo eventuali osservazioni od integrazioni proposte dai fornitori stessi e dandone tempestiva informazione all'Ufficio Tecnico di Rimini Fiera.

RIMOZIONE STAND

Art. 15. – Ad ogni Espositore è fatto obbligo, durante le ore fissate dalla Direzione, di provvedere alla pulizia del proprio stand. In particolare il Partecipante è obbligato a riconsegnare il posteggio nello stato in cui si trovava al momento dell'occupazione, quindi libero da eventuali nastri adesivi, materiali di scarto, rifiuti, ecc.

Art. 16. – Prima della fine della Fiera non è permesso smontare interamente o parzialmente lo stand.

I Partecipanti che violano questa norma dovranno pagare una penalità contrattuale pari alla metà del canone d'affitto lordo dello stand. Le operazioni di rimozione dagli stand dei campioni, dei prodotti e manufatti possono essere effettuate dalle ore 17.00 alle ore 21.00 del giorno 1 ottobre 2010.

Si raccomanda in ogni caso di allontanare dagli stand tutti gli oggetti di valore, fragili e facilmente trasportabili.

Lo smontaggio degli stand dovrà essere ultimato entro il termine massimo di TRE giorni dalla fine della Fiera, secondo il seguente orario: 2-4 OTTOBRE dalle 8.00 alle 20.00.

Trascorsi i termini sopraindicati senza che il partecipante abbia ultimato le operazioni, la Direzione può procedervi d'ufficio a spese, a rischio e per conto del partecipante. Trascorsi 30 gg. dalla chiusura della Fiera, è data facoltà a Rimini Fiera di fare vendere, senza formalità di sorta, i materiali ed i campioni esposti, che il partecipante non abbia provveduto a ritirare. Sull'importo ricavato dalla vendita, la Direzione si soddisfa per quanto dovuto dal partecipante e tiene l'importo residuo a disposizione di questo per il termine massimo di 6 giorni, trascorso il quale l'importo medesimo viene incamerato dall'Organizzatore della manifestazione il quale non assume responsabilità alcuna per i materiali ed i prodotti comunque rimasti nel quartiere fieristico e può farli traslocare altrove, sempre a spese, a rischio e per conto del partecipante.

Art. 17. – La Direzione ha la facoltà di modificare la durata, la data di apertura e di chiusura e l'orario giornaliero della Fiera.

Tale facoltà non comporta per la Direzione della Fiera alcuna corresponsione al partecipante di rimborsi complessivi o indennizzi di sorta. Espositori e dipendenti, possono accedere alla Fiera trenta minuti prima della apertura e devono abbandonare i locali alla chiusura. La Direzione, può, a richiesta, autorizzare il prolungamento della permanenza.

TARIFFE

REGOLE PER PARTECIPANTI-ESPOSITORI:

Art. 18. – Le aree espositive sono tenute in condizioni di visibilità ed accessibilità. Il canone di partecipazione per area nuda e per tutta la durata della fiera, è così differenziato:

	Tariffa 1° fila	Tariffa regolare
1 lato aperto	€ 147	€ 140
2 lati aperti	€ 152	€ 145
3 lati aperti	€ 157	€ 150
4 lati aperti	€ 164	€ 156

La tariffa di prima fila viene applicata per tutti gli stand che si aprono, che sono attraversati o che si trovano fra le due corsie principali.

L'eventuale occupazione di corsie (previa autorizzazione da parte di Rimini Fiera SpA) con moquette o raccordi aerea verrà fatturata al 50% del canone ufficiale. In caso di stand bi-piano (previa autorizzazione da parte di Rimini Fiera SpA), l'area destinata a sopalco verrà fatturata al 50% del canone ufficiale. Inoltre, ogni Ditte espositrice dovrà corrispondere, la somma di € 490 quale quota di iscrizione, comprensiva di assicurazione obbligatoria (vedi art. 23), badge espositori in base ai mq., inserimento in catalogo cartaceo e on line, imposta comunale sulla pubblicità, 1 tessera parcheggio.

La somma di € 1200, più la quota di iscrizione dovrà essere corrisposta da coloro che, previa autorizzazione della Direzione, si fanno ospitare da altri espositori, i quali, per questo, non avranno diritto ad alcuna riduzione. Le insegne pubblicitarie nello stand, poste ad una altezza superiore ai 3 mt. dal suolo, sono soggette al pagamento di un canone fiera per la pubblicità di € 26,50 al mq. (per mq. si intende la superficie dell'insegna pubblicitaria). Tutte le tariffe s'intendono IVA esclusa.

I biglietti invito-clienti sono disponibili su richiesta per le aziende espositori al prezzo di 1 € ciascuno.

- REGOLE PER PARTECIPANTI IN CAMBIO MERCE:

In caso di Partecipante in cambio merce, sarà fatturato l'importo stabilito nell'accordo stabilito tra il Responsabile di Manifestazione e il Partecipante stesso.

PAGAMENTO DEI SERVIZI TECNICI E PUBBLICITARI

Art. 19 – Il saldo dei servizi richiesti deve essere effettuato con le stesse modalità previste per il versamento dell'anticipo entro e non oltre l'ultimo giorno di manifestazione.

Al saldo dei servizi eventualmente già richiesti dalle Ditte Rappresentate e/o Ospitate presso stand di Enti Promotori, sarà tenuto nei confronti di Rimini Fiera unicamente l'Ente Promotore che vi dovrà provvedere negli stessi termini e con le stesse modalità di cui sopra.

Il pagamento dei SERVIZI SUPPLEMENTARI comprese tutte le forme pubblicitarie concordate preventivamente con Rimini Fiera Spa, richiesti successivamente alla conferma di partecipazione e di qualunque spesa che Rimini Fiera dovesse sostenere per conto dei Partecipanti dovrà essere effettuato durante il periodo della Fiera presso lo sportello bancario.

In caso di disdetta della fornitura dei servizi pubblicitari, se la disdetta da comunicarsi per iscritto avverrà oltre la data del 27 agosto 2010, Rimini Fiera tratterà l'intero ammontare degli acconti versati per la pubblicità, a titolo di penale per la mancata realizzazione dei servizi pubblicitari stessi.

All'atto del pagamento, verrà rilasciato il BUONO DI USCITA necessario per iniziare le operazioni di smontaggio dello stand e la rimozione dei prodotti esposti. Il mancato pagamento degli importi fatturati autorizza la Direzione a non rilasciare il «Buono di Uscita» trattando pertanto con diritto di rivalsa, merci e materiali di allestimento che si trovano nello stand della ditta.

TESSERE DI INGRESSO

Art. 20 – La Direzione della Fiera mette gratuitamente a disposizione di ogni partecipante tessere di ingresso in numero proporzionale ai mq. occupati da un minimo di 4 ad un massimo di 50.

I badge espositori, le tessere parcheggio e il buono per il ritiro della copia catalogo verranno inviate al partecipante tramite corriere circa tre settimane prima dell'inizio manifestazione.

Il Partecipante è responsabile di tutto il materiale ricevuto, pertanto, in caso di suo smarrimento, o dimenticanza dello stesso, Rimini Fiera non è tenuta alla sostituzione del materiale inviato, se non tramite addebito in fattura del nuovo materiale richiesto dal Partecipante.

Qualora necessitatesse di ulteriori badges, il Partecipante può farne richiesta attraverso l'apostico modulo (cfr Guida ai Servizi).

Le tessere d'ingresso sono strettamente personali e non possono essere cedute neppure momentaneamente.

PARCHEGGI

Art. 21 – Il quartiere fieristico è servito di varie aree parcheggio, alcune delle quali specificatamente riservate per i Partecipanti. L'accesso ed il parcheggio in tali aree è previsto tramite l'acquisto, fino ad esaurimento, di tessere parcheggio valide per tutta la durata della manifestazione, al prezzo di € 2 + IVA 20% cadauna. Una tessera parcheggio è inclusa nella quota di iscrizione. Tali tessere si intendono esclusivamente per parcheggio AUTOVEETURE.

SICUREZZA DURANTE LA MANIFESTAZIONE -SORVEGLIANZA

Art. 22– La Direzione, pur senza assumere obbligazioni di custodia, impegni o responsabilità di sorta, provvede al servizio permanente di sorveglianza diurna e notturna dalle ore 21.00 del 3° giorno precedente l'apertura fino alle ore 8.00 di quello seguente la chiusura della manifestazione. Indipendentemente da ciò il partecipante deve, durante l'orario di apertura della Fiera, vigilare direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, il proprio stand ed i prodotti nello stesso esposti.

DANNI – ASSICURAZIONE

Art. 23 – Rimini Fiera SpA non assume alcuna responsabilità per i danni a persone e cose, da chiunque e comunque provocati. Con l'adesione alla manifestazione, Rimini Fiera provvede ad assicurare automaticamente le singole aziende espositori con una copertura che ha le seguenti caratteristiche:

1) GARANZIA MOSTRE E FIERE

Cosa è assicurato: merce, attrezzatura, arredamento, compreso il valore dello stand per € 26.000

Durata della copertura: periodo di permanenza in Fiera dei valori, compreso il periodo di montaggio e di smontaggio.

Rischi assicurati: SINTESI DELLE GARANZIE (*)

Incendio da qualsiasi motivo occasionato – Azione del fulmine – Esplosione del gas – Scoppio di apparecchi a vapore o di impianti a termosifone – Esplosione di vapori prodotti da sostanze infiammabili – Combustione spontanea – Urto veicoli stradali – Furto – Rapina – Intemperie – Infiltrazioni di acqua piovana o condotta – Sfasciamento – Rotture (esclusa quelle di oggetti fragili) – Caduta di aerei, di loro parti o di cose da essi trasportate.

Sono parificati ai danni di cui agli eventi suddetti quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o limitare il danno. Pertanto, non sono assicurati, tra l'altro: Destrezza e Tacccheggio.

Franchigia: opera una franchigia generica di € 155 per ogni sinistro, che rimane, comunque, a carico del partecipante.

Nel caso di beni all'aperto la suddetta franchigia s'intende elevata a € 516 per ogni sinistro.

Modalità di denuncia: l'assicurato (singolo espositore) deve:

A) entro le 48 ore successive al sinistro dare comunicazione scritta alla Società Assicuratrice (Zurich International Italia S.p.A.) e a Rimini Fiera;

B) in caso di furto, farne anche immediata denuncia alla Pubblica Autorità (ed allegarla alla denuncia).

2) GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI:

Cosa è assicurato: la responsabilità civile derivante al Partecipante ed ai suoi addetti durante il periodo fieristico comprese le operazioni di allestimento e di smontaggio degli stand e le eventuali dimostrazioni e prove pratiche.

Gli altri espositori sono considerati terzi. La garanzia non comprende i danni alle cose proprie e a quelle che si detengono a qualsiasi titolo.

Massimali assicurativi: € 2.600.000 per ogni sinistro con il limite di € 1.500.000 per persona che abbia subito lesioni corporali e di € 516.000 per danneggiamenti a cose.

NOTA BENE:

(*) In caso di discordanza UNICI DOCUMENTI CERTI sono la Polizza MOSTRE E FIERE e la Polizza RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI depositate presso Rimini Fiera. L'importo dell'assicurazione è incluso nella Quota di Iscrizione (vedi art.18); la copertura assicurativa è inclusa anche in caso di accordo di cambio merce. Il Partecipante potrà, comunque, provvedere direttamente alle coperture che riterrà più opportune e convenienti a prescindere da quanto previsto precedentemente da Rimini Fiera. Il Partecipante, infatti, esonera Rimini Fiera da ogni ordine di responsabilità derivante dalla presenza delle merci, attrezzature, arredamenti, stand, ecc. presso i locali della stessa.

DIVIETO DI FUMO

Art. 24 – Ai sensi della Legge 16 gennaio 2003 n.3 e del DPCM del 23 dicembre 2003 è assolutamente vietato fumare all'interno di tutto il Quartiere Fieristico. Il divieto di fumo è contrassegnato da appositi cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e a cui compete accertare le

infrazioni. Tali cartelli sono situati nei luoghi di accesso al Quartiere Fieristico e di particolare evidenza. All'interno della struttura sono inoltre adottati altri cartelli segnalanti il divieto di fumo e recanti la sola scritta "VIETATO FUMARE". I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. Spetta agli agenti di Polizia Municipale, Polizia Giudiziaria, oltreché ai funzionari di questo Ente vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le relative infrazioni. E' consentito fumare solo nelle aree esterne al Quartiere Fieristico e sotto i porticati collocati all'aperto indicati da apposita segnaletica.

Art. 25 – I macchinari esposti non possono essere messi in funzione se non previa autorizzazione scritta della Direzione, la quale valuterà, caso per caso, a suo insindacabile giudizio l'opportunità o meno di concederla. L'eventuale concessione dell'autorizzazione non comporta assunzione di responsabilità alcuna da parte della Direzione, né comunque esonera il partecipante da qualsiasi responsabilità conseguente al funzionamento dei macchinari anzidetti. Il partecipante deve, quindi, mettere in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti a prevenire gli infortuni e gli incendi, ad attenuare rumori, ad eliminare i cattivi odori, ad evitare emissioni di gas; è assolutamente vietata la messa in funzione di macchine od apparecchiature che comportino l'uso di fiamme. In ogni caso i macchinari non dovranno costituire pericoli per alcuno né arrecare ad alcuno molestia. La Direzione si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, l'autorizzazione come sopra concessa, qualora ravvisi la possibilità del verificarsi di inconvenienti di qualsiasi natura. Qualora le macchine o gli impianti debbano adeguarsi alle norme di legge o regolamenti in vigore, i Partecipanti dovranno farli esaminare a propria cura e spese per ottenere dalle Autorità competenti i relativi nulla-osta.

REGOLAMENTAZIONE DEI LIVELLI ACUSTICI DEI SUONI IN FIERA

Art. 26 – Tutte le aziende espositori che, secondo quanto previsto dall'art. 25 sono state autorizzate da Rimini Fiera S.p.A. ad utilizzare apparecchiature di diffusione sonora, dovranno operare ad un livello acustico tale da garantire un clima idoneo al pieno svolgimento delle attività commerciali e comunque inferiore a quello previsto dalle norme vigenti in materia (D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo II). In ogni caso il livello acustico imposto da Rimini Fiera non potrà essere superiore ai 60 db.

Rimini Fiera, inoltre, potrà intimare ad ogni espositore (mediante comunicazione scritta o verbale dei propri incaricati) di contenere i livelli acustici al di sotto dei 60 db qualora, ad insindacabile ed esclusivo giudizio di Rimini Fiera stessa, il livello di emissione sonora prodotto dalle apparecchiature dell'Espositore intimato risultasse dannoso e/o comunque molesto all'attività svolta da altri operatori presenti nelle vicinanze. Il controllo dei livelli acustici, tramite fonometro, sarà effettuato sul bordo perimetrale dello stand attraverso personale autorizzato da Rimini Fiera Spa.

In caso di inadempimento alle disposizioni di cui sopra, compresa l'insosservanza dell'eventuale intimazione a contenere il livello acustico al di sotto dei 60 db, sono previste a carico dei Partecipanti inadempienti le seguenti sanzioni:

Alla prima infrazione ammonimento verbale;

Alla seconda infrazione richiamo scritto;

Dalla terza infrazione in poi interruzione della fornitura dell'energia elettrica (senza diritto alcuno da parte dell'azienda espositrice a rimborsi o risarcimenti di sorta). L'interruzione dell'erogazione di energia elettrica avverrà con un preavviso di 15 minuti e potrà durare fino ad un massimo di 3 ore, ad insindacabile discrezione di Rimini Fiera.

Resta esclusa ogni responsabilità in capo a Rimini Fiera Spa per eventuali danni, di qualunque natura e specie, derivanti alla ditta espositrice e/o al materiale esposto, dall'applicazione delle sanzioni previste in caso di inadempimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

Fermo restando le disposizioni di cui sopra e fermo restando l'impegno di Rimini Fiera a fare rispettare le stesse ai Partecipanti, Rimini Fiera spa non potrà essere ritenuta in nessun modo responsabile nel caso in cui, da un'eventuale diversa condotta illecita di un espositore, dovesse derivare danno ad altri operatori. Tali eventuali controversie dovranno essere risolte direttamente tra i Partecipanti stessi, con esonero di Rimini Fiera spa da qualunque onere e/o responsabilità.

PUBBLICITA'

Art. 27 – Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte della ditta Partecipante all'interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Espositori o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della manifestazione fieristica. E' anche vietata la sosta di autoveicoli riportanti marchi o forme pubblicitarie nelle aree di parcheggio del quartiere fieristico, se non espressamente autorizzata da Rimini Fiera e dietro pagamento.

Più in particolare all'azienda espositrice è vietata:

- qualsiasi forma di pubblicità nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand.

- la distribuzione del materiale pubblicitario che avvenga al di fuori della propria area espositiva.

- l'esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate.

- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte di Rimini Fiera Spa.

Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, all'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall'ufficio pubblicità di Rimini Fiera Spa e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della ditta espositrice la responsabilità derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari.

- Ogni forma di volantaggio e di richiami pubblicitari fuori dai limiti degli stand assegnati è tassativamente ed assolutamente vietata sia all'interno che all'esterno del quartiere fieristico.

Fermo restando il rispetto dei limiti sopra indicati, rimane comunque a totale ed esclusivo carico della ditta espositrice ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall'azione pubblicitaria svolta; resta altresì a carico della ditta espositrice ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri espositori e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. Ai Partecipanti non è di norma consentito l'uso di apparecchi per la riproduzione della musica e dei suoni. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate da Rimini Fiera S.p.A. e non esimo il Partecipante dall'adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di diritti d'autore, in ordine alle quali, lo stesso, si assume ogni responsabilità.

L'insosservanza dei suddetti divieti, comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) ed ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da Rimini Fiera, con riserva di Rimini Fiera stessa di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.

Art. 28 – Non è permesso asportare materiali esposti, prima della chiusura della manifestazione. E' tassativamente vietata la vendita con la clausola "Consegna immediata" o la prestazione di servizi a pagamento. L'espositore si assume ogni responsabilità nel caso di violazione del suddetto divieto, con esclusione in ogni onere e/o responsabilità in capo a Rimini Fiera. Eventuali controversie riguardanti i rapporti con gli altri operatori presenti e derivanti dalla suddetta violazione dovranno, altresì, essere risolte direttamente tra gli espositori stessi, con esonero di Rimini Fiera S.P.A. da qualunque onere e/o responsabilità al riguardo.

Si precisa altresì che, eventuali controversie tra gli operatori (concorrenza

sleale, vendita prodotti similari, ecc.) dovranno essere risolte direttamente tra gli operatori stessi, con completo esonero di Rimini Fiera.

Art. 29 – La Direzione si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, disegno o altro sia del complesso fieristico sia dei suoi stand in particolare. All'interno del padiglione fieristico possono operare solo i fotografi autorizzati da Rimini Fiera.

CATALOGO UFFICIALE DI MANIFESTAZIONE

Art. 30 – Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, Rimini Fiera provvede alla stampa ed alla diffusione, consegnandone una copia a titolo gratuito a ciascun partecipante, del Catalogo Ufficiale con le indicazioni desunte dai moduli A, nella parte relativa al consenso al trattamento dei dati, e dai moduli C e D e dal modulo B per i cambi merce, che dovranno pervenirci entro e non oltre il 1° Settembre 2010.

Il partecipante si assume ogni responsabilità in ordine ai dati indicati nella modulistica e da inserire in catalogo, esonerando Rimini Fiera da ogni responsabilità in ordine ad eventuali dichiarazioni mendaci.

Qualora il Partecipante non facesse pervenire entro il suddetto termine i moduli sopra indicati, Rimini Fiera pubblicherà i dati già in suo possesso, ivi compresi i nominativi di ditte rappresentate inserite dal Partecipante nella modulistica relativa ad edizioni precedenti.

In tal caso il Partecipante si assume ogni responsabilità per eventuali danni, anche nei riguardi delle ditte non più rappresentate nell'edizione in corso, laddove l'avvenuta modifica delle ditte rappresentate non sia comunicata a Rimini Fiera entro il termine di cui sopra.

Ogni altra indicazione tecnica o pubblicitaria potrà essere inserita da parte dell'Espositore, previa richiesta, a pagamento.

In particolare l'inserimento sul catalogo ufficiale della ragione sociale e dei prodotti di ditte rappresentate, presenti in Fiera negli spazi assegnati al rappresentante, avverrà dietro pagamento di € 80,00 + iva per ogni nominativo inserito. L'inserimento sul catalogo delle ditte rappresentate non è consentito per i Partecipanti in cambio merce.

Il catalogo della manifestazione è l'unica pubblicazione ufficiale dell'organizzatore. Ogni altra pubblicazione a carattere pubblicitario, ad eccezione di quelle ufficiali di Rimini Fiera, avviene ad iniziativa di privati, che mancano di ogni autorizzazione.

Art. 31– Il Partecipante si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti sui marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, diritti d'autore inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti. Il Partecipante, pertanto, manleva Rimini Fiera da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione dei suddetti diritti e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza sia nei confronti degli altri espositori sia nei confronti di terzi in genere. Eventuali controversie al riguardo tra espositori o tra espositori e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero di Rimini Fiera da qualunque onere e/o responsabilità.

Art. 32 – Rimini Fiera SpA di Rimini rivendica come sua proprietà esclusiva, oltre ai suoi marchi, anche la denominazione di "TECNARGILLA – Salone Internazionale delle tecnologie e delle forniture per l'industria ceramica e del laterizio", con tutte le loro modificazioni, abbreviazioni, semplificazioni e sigle. E' proibito a chiunque farne comunque uso senza il preventivo consenso scritto della Direzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – La Direzione si riserva la facoltà di integrare in qualsiasi momento il Regolamento Generale della manifestazione con disposizioni intese a regolare l'attività fieristica.

Tali disposizioni, ed in particolare quelle riportate sul fascicolo "Guida per l'Espositore", facendo parte integralmente del presente regolamento saranno obbligatorie per tutti i Partecipanti.

La mancata osservanza di quanto disposto dal Regolamento Generale può comportare, oltre l'immediata chiusura dello stand, eseguita a mezzo di funzionari e personale di Rimini Fiera, anche il ritiro delle tessere di ingresso al quartiere fieristico e la proibizione al Partecipante di accedere ai locali ove è sito lo stand. Tutto ciò senza diritto a rimborso alcuno e fatta salva ogni altra azione di Rimini Fiera a tutela di danni morali e materiali.

Art. 34 – Qualora la Fiera, per una qualsiasi causa anche di forza maggiore, non possa avere luogo, la conferma di partecipazione s'intende automaticamente annullata e la Direzione rimborsa al partecipante il canone versato per la locazione dell'area espositiva.

Qualora, invece, la Fiera venga sospesa dopo la data di apertura: a) se la sospensione avviene per cause di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto al partecipante;

b) in ogni diversa ipotesi, la Direzione rimborserà al partecipante il canone di locazione in proporzione alla durata del mancato godimento. In nessuna delle precedenti ipotesi la Direzione è tenuta a corrispondere al partecipante compensi o indennizzi di sorta.

Art. 35 – Le comunicazioni e i reclami di qualunque natura, saranno presi in esame soltanto se presentati per iscritto. La Direzione deciderà con provvedimenti definitivi e insindacabili.

Art. 36 – I Partecipanti ed i loro dipendenti hanno l'obbligo di osservare e di fare osservare le disposizioni impartite dalla Direzione.

In caso contrario, saranno esclusi dalla Fiera, senza poter vantare diritto alcuno a rimborsi e risarcimenti, ma con l'obbligo, anzi, di pagare gli eventuali danni morali e materiali, causati dalle loro inadempienze.

Art. 37 – Durante la Fiera potranno essere indetti convegni, concorsi e manifestazioni.

INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003

Art. 38 – Rimini Fiera spa, con sede in Rimini via Emilia 155, Capitale sociale Euro 42.294.067 i.v., Codice Fiscale e P.Iva 00139440408- Registro Imprese di Rimini : 00139440408 titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dal Partecipante a dalle ditte da esso rappresentate con modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione di tutti i servizi inerenti alla manifestazione e, previo suo consenso, per aggiornarlo su iniziative e/o offerte della nostra società.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l'esecuzione dei servizi richiesti, pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà di eseguire i servizi indicati. I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali saranno oltre al titolare gli incaricati addetti ai seguenti settori aziendali: uffici commerciali, uffici tecnici, uffici amministrativi ed ufficio stampa.

Inoltre i dati potranno essere comunicati e/o trasferiti a società controllate e/o collegate a Rimini Fiera e alla sua attività di business, nonché a società di elaborazione dati. In particolare come già espressamente indicato nell'art. 30 con la conclusione del presente contratto di partecipazione, il Partecipante acconsente a che Rimini Fiera provveda ad inserire i dati personali nel catalogo Ufficiale della manifestazione che avrà diffusione in ambito nazionale ed internazionale.

Il Partecipante, inoltre, con la firma della domanda di partecipazione, acconsente a che Rimini Fiera inserisca, per finalità promo - pubblicitarie, i dati personali forniti, nel sito di manifestazione e in altre comunicazioni promozionali trasmesse alle aziende interessate a ricevere informazioni sulla manifestazione. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a),b),c),d) e 2° capoverso), rivolgendosi a Rimini Fiera spa, Via Emilia 155, 47921 Rimini, oppure mandando un e-mail al seguente indirizzo privacy@riminifiera.it.

Letta l'informativa, il Partecipante tramite la sottoscrizione della domanda di partecipazione esprime specifico consenso al trattamento dei dati personali conferiti, per le finalità sopra espresse